2.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IIA determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II A

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	Т	Xn
T* con R39/via di esposizione	conc. $\geq 1\%$ R39 (*) obbligatoria	$0.2\% \stackrel{\leq}{=} \text{conc.} < 1 \%$ R39 (*) obbligatoria	$0.02\% \stackrel{\leq}{=} \text{conc.} < 0.2\%$ R68 (*) obbligatoria
T con R39/via di esposizione		conc. $\geq 5\%$ R39 (*) obbligatoria	0,5% [≤] conc. < 5% R68 (*) obbligatoria
Xn con R68/via di esposizione		4	$conc. \ge 5\%$ R68 (*) obbligatoria

^(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3 2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

3.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripettuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III

Cl. if it is	Classificazione del preparato		
Classificazione della sostanza	Т	Xn	
T con R48/via di esposizione	conc. ≥ 10% R48 (*) obbligatoria	$1\% \stackrel{\leq}{=} conc. < 10\%$ R48 (*) obbligatoria	
Xn con R48/via di esposizione	8	conc. ≥ _{10%} R48 (*) obbligatoria	

^(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

3.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IIIA determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato		
	Т	Xn	
T con R48/via di esposizione	conc. ≥ 5% R48 (*) obbligatoria	$0.5\% \stackrel{\leq}{\sim} \text{conc.} < 5\%$ R48 (*) obbligatoria	
Xn con R48/via di esposizione		conc. ≥ 5% R48 (*) obbligatoria	

^(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

^{3.} Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata.